



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI SELEZIONI PUBBLICHE PER L'ASSUNZIONE DI
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE N.
240/2010**

**(emanato con Decreto Rettorale n. 566/2018 del 12 novembre 2018 e
modificato con Decreto Rettorale n. 231/2019 del 6 giugno 2019)**

in vigore dall'8 giugno 2019

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Natura del rapporto di lavoro
- Articolo 3 - Tipi contrattuali e durata
- Articolo 4 - Contenuto della proposta
- Articolo 5 - Approvazione della proposta
- Articolo 6 - Requisiti di partecipazione alla selezione
- Articolo 7 - Procedura di selezione e reclutamento
- Articolo 8 - Elementi del contratto
- Articolo 9 - Modalità di svolgimento dell'attività
- Articolo 10 - Valutazione dell'attività ai fini della proroga biennale
- Articolo 11 - Trattamento economico
- Articolo 12 - Incompatibilità
- Articolo 13 - Risoluzione e cessazione del rapporto di lavoro
- Articolo 14 - Proprietà intellettuale
- Articolo 15 - Deroghe
- Articolo 16 - Norme di rinvio
- Articolo 17 - Pubblicazione ed entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato finalizzate alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché i termini e le condizioni di svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti oggetto del rapporto di lavoro dei medesimi.



2. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa dell'Università, si terrà conto, tra gli altri, anche dei ricercatori a contratto di cui al presente Regolamento.

Articolo 2

Natura del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università ed il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi di lavoro dipendente.
2. L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo provvede alla copertura assicurativa per i rischi da infortunio e responsabilità civile.
3. Il periodo di prova è della durata di tre mesi.

Articolo 3

Tipi contrattuali e durata

1. I contratti sono stipulati in conformità ai seguenti tipi:
 - a) contratti di durata triennale prorogabili per una sola volta e per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti al successivo articolo 10;
 - b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), o che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge n. 230/2005, ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
2. La stipula dei contratti secondo i tipi di cui alle precedenti lettere a) e b) è proposta dai Dipartimenti, in conformità alle successive disposizioni al fine di soddisfare proprie esigenze didattiche e scientifiche.
3. I contratti di cui alla lettera a) possono prevedere il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito. L'eventuale proposta di proroga deve essere presentata con le modalità stabilite al successivo articolo 10.
4. I contratti di cui alla lettera b) sono stipulati esclusivamente con regime di impegno a tempo pieno.
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge n. 240/2010 e dei contratti di cui al presente Regolamento, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso articolo 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni,



anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

6. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
7. L'espletamento di contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Articolo 4

Contenuto della proposta

1. La proposta di assunzione di un ricercatore a tempo determinato è adottata con delibera del Consiglio del Dipartimento al quale dovrà afferire il ricercatore e deve indicare i seguenti elementi:
 - a) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - b) il settore concorsuale per il quale l'attività è richiesta e l'eventuale profilo definito per il tramite dell'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - c) la congruenza temporale del contratto con la durata del programma di ricerca;
 - d) la sede di svolgimento dell'attività di ricerca;
 - e) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica nonché l'impegno didattico complessivo del ricercatore;
 - f) il regime a tempo pieno o definito, nel caso di contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
 - g) il corrispettivo contrattuale proposto, tenuto conto di quanto dispone l'articolo 24, comma 8, della Legge n. 240/2010 per i contratti di cui al presente Regolamento;
 - h) l'indicazione dei fondi a carico dei quali graveranno tutti i costi diretti ed indiretti del contratto, con l'imputazione della spesa complessiva, comprensiva degli oneri ente. In caso di finanziamento privato, è necessaria l'attestazione dell'avvenuto incasso da parte dell'Università della somma occorrente per tutta la durata del contratto; in caso di finanziamento pubblico, occorre l'attestazione dell'avvenuto accertamento in entrata nel bilancio dell'Università per tutta la durata del contratto, sulla base di valida documentazione;
 - i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare per la selezione, che ove sia indicato non potrà essere inferiore a dodici;
 - j) la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza, in funzione della specificità dei singoli Dipartimenti.

Articolo 5

Approvazione della proposta

1. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione deliberano sulle proposte di indicazione dei bandi.



Articolo 6

Requisiti di partecipazione alla selezione

1. Possono partecipare alle selezioni di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente Regolamento, i candidati, anche cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di:
 - dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - ovvero diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati.
2. Fermo restando quanto indicato al comma precedente, per partecipare alle selezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del presente Regolamento, i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente devono altresì:
 - aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010,
ovvero:
 - aver usufruito per almeno tre anni, anche cumulativamente e per periodi anche non consecutivi di:
 - contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, o ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge n. 230/2005,
 - ovvero assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010, o assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge n. 449/1997, o borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 398/1989,
 - ovvero analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
3. Sino all'anno 2015, ai sensi dell'articolo 29, comma 13, della Legge n. 240/2010, la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all'articolo 24 della Legge n. 240/2010.
4. I requisiti prescritti ai commi precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. L'esclusione dalla selezione è disposta con motivato provvedimento rettorale notificato all'interessato.
5. Non possono partecipare inoltre, pena esclusione, alla selezione:
 - coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - i professori universitari di prima e seconda fascia ed i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
 - coloro che hanno in essere o hanno avuto contratti in qualità di assegnisti di ricerca e di ricercatori a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della Legge n. 240/2010, presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli Enti di cui al comma 1 dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010, per un periodo che sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni anche non continuativi. Ai fini dei predetti rapporti



non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 7

Procedura di selezione e reclutamento

1. L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La selezione è svolta da una Commissione composta da tre professori ordinari, ovvero, in caso di motivata necessità, da due professori ordinari e un associato, almeno due dei quali esterni all'Ateneo. I commissari devono appartenere al settore concorsuale per il quale viene effettuata la selezione, o in mancanza, al macrosettore. Ove possibile, nella formazione delle commissioni, deve essere rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne. La Commissione è nominata con decreto rettorale previa designazione da parte del Consiglio del Dipartimento proponente.
3. La selezione avviene previa emanazione del bando sull'Albo Ufficiale e sul portale dell'Ateneo, sul sito del M.I.U.R. nonché sul portale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – della Repubblica Italiana. Le prese di servizio si attueranno il 1° novembre e il 1° marzo di ogni anno accademico.
4. Il bando deve contenere le seguenti indicazioni:
 - il tipo del contratto (tipo a) o tipo b));
 - il regime di impegno (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
 - il settore concorsuale e il profilo, da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari così come individuati dal D.M. n. 855 del 30 ottobre 2015 e s.m.i.;
 - l'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
 - il trattamento economico e previdenziale;
 - le modalità e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;
 - i requisiti di partecipazione;
 - i criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati;
 - le prove, quali previste al successivo comma 6;
 - la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
 - l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare; se previsto, tale numero massimo non potrà essere inferiore a 12.
5. Dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a trenta giorni.
6. La procedura di selezione si svolge secondo le seguenti modalità:
 - la Commissione, all'atto dell'insediamento, predetermina in dettaglio i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica con la Commissione, sempre tenendo conto dei criteri e dei



parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.

- Valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul *curriculum* e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Ai sensi del comma 2, lettera c), dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010, si applicano i criteri e i parametri definiti con D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.
- A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nella misura percentuale indicata dal bando - compresa tra il 10 e il 20 per cento dei candidati stessi – e comunque non inferiore a sei unità. Nel caso in cui il numero dei candidati alla selezione sia pari o inferiore alle sei unità, la valutazione preliminare non ha luogo ed i candidati sono tutti direttamente ammessi alla discussione.
- L'elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il calendario della stessa, sono pubblicati all'Albo Ufficiale di Ateneo almeno 15 giorni prima della discussione.
- A seguito della discussione, è attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.
- La suddetta discussione, svolta sotto forma di presentazione delle ricerche condotte dal candidato, dei titoli e delle pubblicazioni, sarà sostenuta nella lingua definita dal Dipartimento. Ove la predetta discussione si svolga in lingua italiana, deve essere effettuata anche una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.
- Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice, tenuto conto dei punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, formula una graduatoria di merito sulla base della quale il Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, formula la proposta di chiamata.
- La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti, con relativi allegati.
- Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni e sono trasmessi entro sette giorni dalla conclusione dei lavori all'Ufficio competente. Tali atti sono approvati con Decreto rettorale, pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito *web* di Ateneo entro trenta giorni dalla consegna dei verbali.

Articolo 8

Elementi del contratto

1. L'Amministrazione, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dal bando e dalle disposizioni vigenti.
2. Il contratto è sottoscritto dal Rettore e dal ricercatore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:



- la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro, unitamente alla definizione delle attività didattiche e di ricerca da espletare;
 - il regime di impegno, per i ricercatori con contratto di tipo a);
 - il trattamento economico complessivo;
 - il trattamento previdenziale e assicurativo;
 - il Dipartimento di afferenza;
 - il settore concorsuale ed il settore scientifico-disciplinare di riferimento.
3. In caso di programmi pluriennali di ricerca, coperti annualmente da finanziamenti esterni, il contratto deve prevedere la possibilità di risoluzione in caso di mancato rifinanziamento.

Articolo 9

Modalità di svolgimento dell'attività

1. Il ricercatore a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia del contratto:
 - svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del/i settore/i scientifico-disciplinare/i che ne identifica/identificano il profilo secondo i termini stabiliti dal contratto;
 - svolge attività di didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo i termini stabiliti dal contratto e dalle deliberazioni dei competenti organi;
 - partecipa alle Commissioni di verifica di profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche in qualità di relatore;
 - svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi;
 - può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
 - partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche.
2. Il contratto definisce la natura e l'entità dell'impegno didattico e di servizio agli studenti nel limite annuo di 350 ore per il regime a tempo pieno e di 200 ore per il regime a tempo definito.

Articolo 10

Valutazione dell'attività ai fini della proroga biennale

1. L'eventuale proroga del contratto triennale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per una sola volta e per soli due anni, avviene previa valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dal titolare del contratto, secondo le modalità indicate nel D.M. 24 maggio 2011.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento di afferenza del ricercatore può proporre, con il consenso dell'interessato, almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto, la proroga dello stesso sulla base di motivate esigenze di didattica e di ricerca. A tal fine formula una analitica relazione sull'attività svolta dal ricercatore.
3. L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore è valutata da un'apposita Commissione, nominata dal Rettore e composta da tre professori di ruolo del settore concorsuale oggetto della selezione o in mancanza, del macrosettore. Ove possibile, nella formazione delle commissioni, deve essere rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne.



4. La Commissione esprime un giudizio sull'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica svolta con riferimento a quanto stabilito nel contratto, tenendo conto anche della qualità e dell'entità della ricerca realizzata nel periodo di svolgimento del rapporto, compresa la loro rilevanza nel contesto internazionale.
5. La Commissione termina i propri lavori entro un mese dalla nomina.
6. In caso di valutazione positiva la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento ed alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione. La delibera del Consiglio d'Amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Articolo 11

Trattamento economico

1. Il trattamento economico per i contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
2. Il trattamento economico onnicomprensivo per i contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30%.
3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Articolo 12

Incompatibilità

1. Il rapporto di lavoro subordinato di cui al presente Regolamento è incompatibile:
 - con altri rapporti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
 - con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei.
2. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente Regolamento, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
3. Ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, in ottemperanza a quanto stabilito nel Regolamento d'Ateneo per il rilascio di autorizzazioni ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno per lo svolgimento di incarichi esterni retribuiti.
4. I ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero professionale e di lavoro autonomo anche continuative, purché non si determinino situazioni di conflitto d'interesse rispetto all'Ateneo di appartenenza.

Articolo 13

Risoluzione e cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.



2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'articolo 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, ciascuna delle parti deve dare un preavviso di trenta giorni.
3. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato mentre il ricercatore, in caso di mancato preavviso da parte dell'Amministrazione, avrà diritto ad una indennità di pari importo.
4. Il Dipartimento, in caso di recesso del ricercatore, può formulare una proposta di chiamata attingendo alla graduatoria di merito, previa positiva verifica della sussistenza di risorse necessarie per la stipula di un contratto di durata triennale.

Articolo 14

Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal ricercatore a tempo determinato nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia ed al Regolamento d'Ateneo relativo alla tutela della proprietà industriale.

Articolo 15

Deroghe

1. E' consentita la stipula dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, nel rispetto dell'articolo 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive modificazioni e del D.M. 1° luglio 2011, senza osservare le procedure di reclutamento previste dal presente Regolamento, qualora il ricercatore sia già stato selezionato da Ministeri, organismi dell'Unione Europea o da altri Enti internazionali, nell'ambito di procedure che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato.

Articolo 16

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vale quanto disposto dalla Legge, dallo Statuto e da altre norme di Ateneo in materia.

Articolo 17

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito *web* dell'Università e all'Albo Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010, emanato con Decreto Rettorale n. 233/2017 del 3 maggio 2017, che continua comunque a trovare applicazione per le procedure già bandite e in corso di espletamento.